



VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 9 dicembre, alle ore 18.00, presso Circolo Ricreativo ARCI tra i Lavoratori di Porta Al Prato in Via delle Porte Nuove 33, Comune di Firenze si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione per Un'altra città, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

La Presidente Ornella De Zordo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Roberto Budini Gattai.

La Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Ilaria Agostini, Carlo Luigi Ballantini, Roberto Budini Gattai, Tiziano Cardosi, Francesca Conti, Maurizio De Zordo, Ornella De Zordo, Antonio Fiorentino, Gian Luca Garetti, Cristiano Lucchi, Gilberto Pierazzuoli, Daniele Vannetiello, Barbara Zattoni.

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e comunica la proposta di adeguamento statutario al fine di recepire i requisiti previsti per qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale.

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.13; contrari n. 0; astenuti n. 0.

La Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

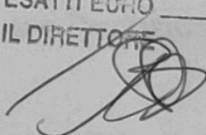
Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Roberto Bucchini Gattari

La Presidente Ornella Forni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 22 DIC, 2022
AL N. 7764 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE



STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - L'associazione denominata "perUn'altra città APS" svolge le sue attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'associazione ha sede legale in Firenze. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

Art. 2. - L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare l'associazione si propone di organizzare in forma diretta o mediante l'apporto di terzi, di incontri, seminari, dibattiti, partecipazioni a manifestazioni e qualsiasi altro mezzo idoneo al conseguimento dello scopo. L'associazione potrà altresì editare e distribuire pubblicazioni cartacee o informatiche aventi oggetto collegato alle finalità associative.

A tal fine l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliare ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo associativo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - L'associazione ha durata illimitata e potrà essere prorogata uno o più volte, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Art. 5. – L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto ed approvato, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni stabilite nel presente statuto. Il documento sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6. -Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo, con le funzioni di organo di amministrazione

Titolo II

I soci

Art. 7. - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

Possono aderire in qualità di soci anche le associazioni di promozione sociale; gli altri enti del Terzo settore - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – che non siano associazioni di promozione sociale, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Esistono due categorie di soci: ordinari e sostenitori. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 8. – La domanda di ammissione per i nuovi soci deve essere diretta in forma scritta al Presidente dell'associazione e deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; in caso di mancata unanimità delibera l'Assemblea dei soci con delibera inappellabile.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9. – L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto e l'obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Gli associati si obbligano a versare la quota sociale annua, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titoli di versamento a fondo perduto.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi in formato cartaceo presso la sede associativa.

La qualità di associato si perde per dimissioni, per decadenza in caso di mancato pagamento del contributo associativo nel termine assegnato all'associato moroso dal Presidente del Consiglio Direttivo, per espulsione su deliberazione assembleare ogni qualvolta il comportamento dell'associato risulti incompatibile con le finalità e i principi informatori dell'Associazione o lo renda indegno di far parte dell'Associazione stessa. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 10. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata da inoltrare almeno con 3 mesi di preavviso.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 11. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il trenta aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante

affissione di avviso nella bacheca presso la sede sociale o con qualsiasi altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà opportuno.

Art. 12. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, fino a un massimo di tre, purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 14. - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, che dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 15. - Assemblee straordinarie possono essere convocate, quando se ne ravvisi la necessità, per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda motivata di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 16. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri fino a un massimo di 7 come verrà determinato dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo potrà durare in carica per tre anni, così come sarà stabilito nell'atto di nomina. I suoi membri possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Nel caso in cui questa fosse esaurita, ovvero inesistente, sarà convocata l'assemblea per la nomina dei sostituti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 17. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, risponde direttamente all'Assemblea e da questa può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure.

Art. 18. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all'anno.

Art. 19. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Titolo V

Il Presidente

Art. 20. - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega ad altro Consigliere; pertanto la firma sociale spetta al Presidente e ai Consiglieri delegati nell'ambito della delega; inoltre convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

Patrimonio e divieto di distribuzione utili

Art. 21. - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Volontari

Art. 22 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Lavoratori

Art. 23 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Scioglimento

Art. 24 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale determinerà le modalità della liquidazione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L'assemblea inoltre nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i propri associati fissandone i poteri.

Disposizioni generali

Art. 25 - Particolari norme di funzionamento della vita associativa, purché in armonia con il presente Statuto, potranno essere eventualmente disposte da apposito regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.